

Avviso per la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell'ambito del bando internazionale per progetti di ricerca e innovazione "DUT Joint Call 2024" pubblicato dal Partenariato europeo Driving Urban Transitions (DUT)

Azione 1.1.4b – Sviluppo di progetti di ricerca su tecnologie abilitanti, anche attraverso il sostegno di strumenti finanziari





Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

AVVISO

**PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DA PARTE DI
PROPONENTI ITALIANI NELL'AMBITO DEL BANDO INTERNAZIONALE PER PROGETTI
DI RICERCA E INNOVAZIONE "DUT JOINT CALL 2024" PUBBLICATO DA PARTENARIATO
EUROPEO DRIVING URBAN TRANSITIONS PARTNERSHIP (DUT)**

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", armonizzato con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato al presente Avviso;
- VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE"), come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla Legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;
- VISTO** l'Articolo 1, comma 1223 della legge Finanziaria per il 2007, con il quale lo Stato italiano stabilisce alcune condizioni dirette ad adempiere agli obblighi di recupero di aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili, cosiddetta "clausola Deggendorf";
- VISTA** la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
- VISTO** l'articolo 52, comma 1, della predetta Legge n. 234/2012, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";



- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, e ss.mm.ii. ed e in particolare l’articolo 26 relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, e l’articolo 27 relativo agli obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari;
- VISTO** il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014 relativo all’apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni Centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria e in particolare il Conto di Contabilità Speciale n. 5944;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- VISTO** altresì, il Regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della predetta legge n. 234/2012, il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- VISTO** il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020;
- VISTO** il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni con la legge. 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell’Articolo 238 *“Piano di investimenti straordinario nell’attività di ricerca”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il *“Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’Università e della Ricerca”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”*;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2021 n. 74, recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della Ricerca”*;
- VISTA** la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione europea (IGRUE), Prot. n. 19544 del 27/12/2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato *“MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87”* intestato al Ministero dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale dell’Internazionalizzazione e della Comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul citato Conto n. 5944;
- VISTI** i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma Nazionale per la Ricerca 2021/2027, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (*“SNSI”*) e la normativa europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative;



- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142 recante “Nuove disposizioni procedurali per la concessione di agevolazioni per la ricerca scientifica e tecnologica a norma degli articoli 60, 61, 62, 63 del D.L. del 22 giugno 2012 n. 83, ed il successivo Decreto Ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione C(2022)7388 final pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 ottobre 2022 recante “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*” che prevede, tra l’altro, il paragrafo 2.1.1. “Finanziamento pubblico di attività non economiche”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 82 del 27/02/2023, comunicato agli Organi di controllo con nota prot.n. 1594 del 28/02/2023, con il quale si è proceduto all’assegnazione delle risorse finanziarie relative alle Missioni e Programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l’Esercizio Finanziario, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l’anno 2023;
- VISTO** il Programma Quadro europeo Horizon Europe, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la Ricerca e l’Innovazione;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 concernente il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023 “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026*”;
- VISTO** il DPCM dell’08/08/2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 11/10/2024 al n. 2612, che attribuisce al Dott. Gianluigi Consoli l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione nell’ambito del Ministero dell’Università e della Ricerca, di cui all’Articolo 1, comma 2 lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164;
- VISTO** il Decreto Ministeriale prot. MUR n. 1573 del 09/09/2024 reg. Corte dei Conti in data 02/10/2024 n. 2550 di “*Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell’ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell’ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l’uso dei fondi europei*”;
- VISTE** le disponibilità in termini di competenza e cassa sul capitolo 7345 “Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica finanziamento progetti di cooperazione internazionale” per l’E.F. 2024;
- VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 433 I del 22.12.2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 231 del 30 giugno 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive



modificazioni ed integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 (nel seguito PNR 2021-2027) approvato con Delibera CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020 come previsto dal D. Lgs. n. 204/1998;

VISTO il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (nel seguito PN RIC 2021-2027) approvato dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022, a titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) e attuato con il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nel ruolo di Organismi Intermedi;

VISTO il Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2024 n. 51 *“Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica”*.

CONSIDERATO che il PN RIC 2021-2027 sostiene la competitività delle regioni meno sviluppate attraverso il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze, la transizione verso sistemi produttivi digitali e sostenibili, l'incremento delle imprese che operano sulla frontiera competitiva con l'obiettivo finale di garantire un processo di convergenza tra aree territoriali con livelli di sviluppo diversi;

CONSIDERATO che il PN RIC 2021-2027 prevede una governance interistituzionale basata sulla collaborazione tra i diversi Ministeri, nell'ambito della quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricopre il ruolo di Autorità di Gestione del PN RIC e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) - Direzione generale della ricerca, assume il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi dell'Articolo 71, paragrafo 3, del citato Regolamento (UE) n. 2021/1060 per la gestione degli interventi di propria competenza istituzionale;

TENUTO CONTO della Convenzione registrata con prot. n. 1753 del 28 luglio 2023 tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Università e della Ricerca per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito della Priorità 1 *“Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale”* del PN RIC 2021-2027, ai sensi dell'Articolo 71, paragrafo 3 del predetto Regolamento (UE) n. 2021/1060;

ATTESO che la competenza istituzionale del MUR nell'ambito del PN RIC 2021-2027 relativamente all'Obiettivo Specifico 1.1 *“Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate”*, prevede l'attuazione dell'Azione 1.1.4.b *“Ricerca collaborativa - Sviluppo di progetti di ricerca su tecnologie abilitanti”*;

VISTA la nota prot. U-0014721 del 25 luglio 2024 con la quale il Direttore della Direzione Generale della ricerca dispone il trasferimento alla Direzione Generale dell'internazionalizzazione competente per il coordinamento della partecipazione italiana agli organismi di gestione delle Partnership europee supportate dal Programma Horizon Europe, la titolarità dell'Azione 1.1.4 b a valere sul PN RIC FESR 2021-2027 con una dotazione finanziaria pari a 30.000.000,00 di euro;

VISTA la Comunicazione della Commissione *“Sinergie tra Orizzonte Europa e i programmi FESR C(2022/C 421/03)”* che mira a promuovere un approccio integrato e rafforzare le sinergie tra gli strumenti chiave dell'UE in materia di Ricerca e Innovazione;



- VISTA** la partecipazione del MUR alla Driving Urban Transitions Partnership (DUT), partenariato europeo di tipo Co-Fund approvato dalla Commissione Europea con Grant Agreement n. 101069506 del 15/06/2022;
- VISTA** la nota prot. n. 12868 del 2 settembre 2024 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale “DUT Joint Call 2024” con un budget complessivo pari a Euro 2.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa per il co-finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo presentati da proponenti italiani e positivamente valutati nei seguenti ambiti di interesse: progetti di tipo ROA a valere sulla linea di finanziamento denominata MUR-FIRST; progetti di tipo ROA/IOA come dettagliato oltre a valere sulla linea di finanziamento denominata MUR-ERDF;
- CONSIDERATA** la necessità di integrare con elementi di esclusiva pertinenza nazionale il bando internazionale “DUT Joint Call 2024”, con una procedura di presentazione delle proposte progettuali in due fasi, e scadenza per la presentazione delle *pre-proposal* al 14 novembre 2024 alle ore 13:00 CET, pubblicato sul sito <https://dutpartnership.eu/dut-call-2024/>

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente avviso disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca dei progetti di ricerca e sviluppo presentati dai partecipanti italiani nell’ambito del bando internazionale “DUT Joint Call 2024”, con scadenza 14 novembre 2024 alle ore 13:00 CET per la presentazione delle domande di finanziamento, e da questo Partenariato Europeo valutati positivamente e ritenuti finanziabili, limitatamente ai seguenti ambiti di interesse:
 - a) progetti di tipo ROA a valere sulla linea di finanziamento denominata MUR-FIRST;
 - b) progetti di tipo ROA/IOA a valere sulla linea di finanziamento denominata MUR-ERDF per i seguenti topic: *PED Topic 2 Towards the climate-neutral city: PEDs, system integration and urban strategies* e *Topic 3 Managing the urban energy transition: data management and decision support systems*; *15-minute City Topic 2 Reconsidering urban mobility systems: towards system innovation and proximity policies for sustainable city regions* e *Topic 3 Evidence for the urban mobility transition: data and indicators for effective decision-making*; *CUE Topic 1 Creating a new paradigm for urban water cycles* e *Topic 3 Multi-city strategies for circular urban economy monitoring and management*.

Articolo 2

Disponibilità finanziarie

1. Per le finalità indicate all'Articolo 1 del presente avviso, il MUR ha previsto uno stanziamento massimo complessivo di Euro 2.000.000,00 nella forma di contributo in conto capitale (contributo alla spesa “C.S.”) come di seguito specificato:
 - a) Euro 1.500.000,00 a valere sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST), di seguito indicato come FIRST;
 - b) Euro 500.000,00 a valere sulle disponibilità del Programma Nazionale “Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, di seguito indicato come MUR-ERDF; per i beneficiari localizzati nelle 7 Regioni target del PN RIC FESR 2021-2027, vengono prioritariamente utilizzate tali risorse.



2. Lo stanziamento allocato dal MUR di cui al precedente comma 1. potrà essere integrato da Fondi europei stanziati dalla Commissione europea secondo quanto previsto dalla Driving Urban Transitions Partnership e versati dal Coordinatore della Partnership sull'apposito conto IGRUE del MUR per il co-finanziamento di ciascuno dei partecipanti italiani ai progetti di ricerca risultati vincitori all'esito dell'approvazione della graduatoria dei progetti valutati in sede Europea.

Articolo 3

Soggetti ammissibili

1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente Avviso a valere sui fondi MUR-FIRST:
 - i. Università (Università statali e università legalmente riconosciute ai sensi della L. 29 luglio 1991, n. 243) e loro consorzi;
 - ii. Enti di ricerca, pubblici e privati, purché da atto costitutivo e/o statuto (ovvero documentazione equivalente) risulti che gli stessi svolgano principalmente attività di ricerca;
 - iii. Organismi di ricerca (pubblici e privati), così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'Articolo 2, comma 83 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - iv. Imprese (legalmente iscritte nel Registro delle Imprese) incluse le società partecipate/in-house degli enti locali;
 - v. Enti locali, a condizione che partecipino congiuntamente con una (o più) Università e/o Enti ed Organismi di ricerca italiani pubblici o privati;
 - vi. Altri soggetti di natura non economica incluse Fondazioni e Associazioni legalmente riconosciute, a condizione che partecipino congiuntamente con una (o più) Università e/o Enti ed Organismi di ricerca italiani pubblici o privati.
2. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente Avviso a valere sui fondi MUR-ERDF, i soggetti di seguito elencati che svolgono attività di ricerca nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia:
 - i. Imprese (legalmente iscritte nel Registro delle Imprese). Le Grandi imprese sono soggetto ammissibile a condizione che partecipino congiuntamente con una (o più) PMI;
 - ii. Università (università statali e università legalmente riconosciute come definite nella L. 29 luglio 1991, n. 243) e loro consorzi, a condizione che partecipino congiuntamente con uno (o più) soggetti di Impresa;
 - iii. Enti di ricerca, pubblici e privati, purché da atto costitutivo e/o statuto (ovvero documentazione equivalente) risulti che gli stessi svolgano principalmente attività di ricerca, a condizione che partecipino congiuntamente con uno (o più) soggetti di Impresa;
 - iv. Organismi di ricerca (pubblici e privati), così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'Articolo 2, comma 83 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, comprese le fondazioni di ricerca, a condizione che partecipino congiuntamente con uno (o più) soggetti di Impresa.
3. I soggetti di cui al comma 1. del presente Articolo devono avere sede o stabile organizzazione sul territorio nazionale e, all'atto della presentazione della domanda, devono altresì rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all'Articolo 5, comma 1., del D.M. 1573/2024.
4. I soggetti di cui al comma 2. del presente Articolo devono avere sede o stabile organizzazione nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e, all'atto della presentazione della domanda, devono altresì rispettare le condizioni di ammissibilità di cui dall'Articolo 5, comma 1., del D.M. 1573/2024.



5. I soggetti di cui ai commi 1. e 2. sono ammissibili soltanto se non si trovano in condizione di morosità o mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all'emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all'introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti.
6. I soggetti di diritto privato che non soddisfano i requisiti economico-finanziari potranno essere ammessi al finanziamento in presenza di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'importo totale di agevolazione da concedere.
7. Per la definizione di PMI si applicano i criteri stabiliti nell'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, richiamato in premessa.
8. Nel caso di presentazione della domanda al MUR da parte di più soggetti congiuntamente, al fine di semplificare i rapporti istruttori e di ottimizzare l'azione amministrativa, gli stessi individuano tra loro un Soggetto Capofila che dovrà assolvere i compiti descritti nell'Articolo 5, comma 5. e comma 6., del D.M. 1573/2024.
9. I soggetti di cui ai commi 1. e 2., partecipanti a progetti selezionati per il finanziamento nell'ambito del bando 'DUT Joint Call 2024', potranno essere ammessi al finanziamento soltanto previa iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

Articolo 4

Attività ammissibili

2. Sono ammesse al finanziamento le seguenti tipologie di intervento, così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'Articolo 2, commi 85 e 86 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:
 - a) Interventi di ricerca fondamentale (per i soli interventi a valere sui fondi MUR-FIRST);
 - b) Interventi di ricerca industriale;
 - c) Interventi di sviluppo sperimentale.
3. Nell'ambito di ogni progetto le attività di ricerca fondamentale laddove ammissibili e/o industriale, considerate cumulativamente, devono essere sempre preponderanti rispetto a quelle di sviluppo sperimentale, pena la non ammissione agli interventi di cui al presente avviso, laddove non venga ripristinato il corretto rapporto tra le due tipologie di attività senza che sia in alcun modo alterata la coerenza progettuale.
4. Per gli interventi sostenuti con risorse MUR-ERDF, le attività progettuali, a pena di inammissibilità, non possono rientrare nel perimetro definito dall'Articolo 7 del Reg. UE 2021/1058.

Articolo 5

Costi ammissibili

1. Sono ammissibili gli interventi di cui al presente avviso tutti i costi individuati dall'Articolo 6 del D.M. 1573/2024, ovvero:
 - a. spese di personale addetto alla ricerca, tecnici e altro personale di supporto nella misura in cui sono impiegati nel progetto, rendicontabili prendendo a riferimento le tabelle unitarie di costo previste dal decreto MIMIT-MUR n. 51 del 4 gennaio 2024, richiamate in allegato al presente Avviso;



- b. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - c. spese per viaggi finalizzati a sopralluoghi e/o per la partecipazione a seminari, convegni, riunioni, effettuati nell'ambito del progetto sulla base di quanto previsto nel piano di lavoro;
 - d. costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - e. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto, oltre ai costi di informazione e pubblicità;
 - f. spese generali riconosciute nella misura forfettaria del 25% della somma dei costi diretti di cui alle lettere a), c), d), e).
2. Per la realizzazione delle attività progettuali i soggetti di cui al precedente Articolo 3 potranno avvalersi della collaborazione esterna prestata da soggetti pubblici e/o privati, a titolo gratuito ovvero prevedendo la seguente modalità di classificazione dei relativi costi, nel rispetto della normativa di settore:
- a) per attività di consulenza; tale tipologia di voce di spesa ricomprende le attività con contenuto di ricerca o progettazione commissionate a terzi;
 - b) per prestazioni di terzi; tale tipologia di voce di spesa ricomprende le prestazioni di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi.
3. Le spese sostenute a valere sulle disponibilità del Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (MUR-ERDF) devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027 e alle condizioni definite nel Disciplinare di concessione delle agevolazioni adottato dal MUR che individua altresì i criteri di dettaglio per la determinazione e rendicontazione delle spese.

Articolo 6

Forme e intensità delle agevolazioni

1. Per il finanziamento dei progetti presentati dai proponenti italiani su questo Avviso, il MUR interviene fino ad un importo massimo per singolo progetto ritenuto ammissibile, indipendentemente dal numero dei partner italiani coinvolti nelle attività progettuali dello stesso pari a Euro 200.000,00 aumentati a Euro 300.000,00 nel caso in cui il soggetto capofila del partenariato italiano sia il Coordinatore del progetto internazionale. Eventuali richieste finanziarie superiori a tali importi saranno, pertanto, ridotte fino ai suindicati valori massimi consentiti.
2. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dagli articoli 25, 25 *bis*, 25 *quater* e dall'articolo 4 del Regolamento UE 651/2014 e ss.mm.ii. (GBER) ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

Attività di ricerca	MUR-FIRST	MUR-ERDF
Ricerca fondamentale	70% dei costi ammissibili	Non ammissibile
Ricerca industriale	70% dei costi ammissibili	70% dei costi ammissibili



Sviluppo sperimentale	25% dei costi ammissibili	25% dei costi ammissibili
-----------------------	---------------------------	---------------------------

3. I soggetti ammissibili localizzati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, laddove ricorrano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 3 comma 2. saranno prioritariamente finanziati con i fondi MUR-ERDF.

Articolo 7

Modalità e termini di presentazione domande

1. La domanda di finanziamento si compone di due parti:
 - a) una parte internazionale da redigere e presentare direttamente alla Struttura di Gestione della Driving Urban Transitions Partnership entro il 14 novembre 2024 alle ore 13:00 CET, tramite la piattaforma internet <http://www.uefiscdi-direct.ro/>, in conformità con il bando internazionale dalla stessa pubblicato che, nel caso specifico, è strutturato in due fasi;
 - b) una parte nazionale da presentare al MUR entro e non oltre la stessa scadenza del bando internazionale per la presentazione delle *pre-proposal*, ovvero il 14 novembre 2024 alle ore 13:00 CET, tramite la piattaforma internet <https://banditransnazionali.mur.gov.it>, secondo le modalità ed i formulari ivi riportati.
2. La domanda di finanziamento nazionale deve essere presentata dal Soggetto Capofila in rappresentanza di tutti i partner italiani richiedenti finanziamento al MUR, i quali saranno tenuti a sottoscrivere un Accordo di Partenariato come previsto dall'Articolo 5 del D.M. 1573/2024 e secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 9 del presente Avviso. Nel caso in cui vi sia un unico soggetto richiedente italiano, questo assumerà il ruolo di Soggetto Capofila.
3. La mancata presentazione della domanda di finanziamento, l'assenza sulla stessa di rituale sottoscrizione del legale rappresentante o di chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma, ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo, sono motivi di esclusione dal finanziamento e determineranno l'automatica ineleggibilità del soggetto richiedente. Sono parimenti escluse le domande trasmesse oltre la scadenza e con modalità difformi da quelle stabilite dal presente Avviso integrativo, indicate al precedente comma 1., sub b).
4. Nel caso in cui la Driving Urban Transitions Partnership dovesse modificare la data di chiusura del bando internazionale in relazione alle scadenze previste per la prima e/o la seconda fase), anche la scadenza per la presentazione della documentazione nazionale si intenderà modificata in egual maniera.
5. I progetti che supereranno la prima fase del bando saranno invitati a:
 - a) redigere e presentare una proposta internazionale completa (full proposal) direttamente alla Struttura di Gestione della Driving Urban Transitions Partnership, con scadenza il 24 aprile 2025 alle ore 13:00 CEST;
 - b) presentare al MUR, entro il 24 aprile 2025 alle ore 13:00 CEST, la documentazione nazionale integrativa tramite la piattaforma internet <https://banditransnazionali.mur.gov.it>.
6. Tutta la documentazione trasmessa dai partecipanti sarà utilizzata dal MUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente Avviso.
7. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, i dati e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Articolo 8

Istruttoria MUR-ERDF dei progetti selezionati a livello europeo



1. L'attività istruttoria delle domande di agevolazioni a valere sui fondi MUR-ERDF e della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 7 del presente avviso è articolata nelle seguenti fasi:
 - a) a seguito della presentazione delle *pre-proposal* il MUR effettua una verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
 - b) a seguito della selezione transnazionale positiva delle *full-proposal* il MUR effettua una verifica di coerenza strategico-programmatica sulla proposta progettuale, rispetto ai criteri di selezione del Programma PN RIC 21-27, ed in particolare a quelli dell'Azione 1.1.4.
2. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1., lettera a), da completare nel termine di 30 giorni dalla presentazione delle *pre-proposal*, il Ministero verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza dei documenti presentati e procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità.
3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera b), da completare nel termine di 30 giorni dalla selezione transnazionale positiva delle *full proposal*, il Ministero provvede, attraverso un panel di esperti, alla verifica della coerenza strategico-programmatica in linea con quanto indicato nel documento "Criteri di selezione delle operazioni" del PN RIC 21-27.

Articolo 9

Accordo di partenariato

1. Nel caso in cui la domanda di finanziamento sia presentata da un Partenariato così come definito all'Articolo 1 del D.M. 1573/2024, ai fini della concessione del finanziamento il Partenariato dovrà essere formalizzato mediante la sottoscrizione di un Accordo di partenariato tra i soggetti secondo quanto segue:
 - a) nel caso in cui tutti i soggetti partecipanti al Partenariato siano soggetti pubblici, la stipula di un accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
 - b) nel caso in cui tra i soggetti partecipanti al Partenariato vi siano soggetti privati, la stipula di un accordo di collaborazione tra soggetti di diversa natura giuridica.
2. Gli Accordi di cui al precedente comma 1. sono stipulati al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e di definire ruoli e responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto. In particolare, tali Accordi dovranno prevedere almeno:
 - a) la responsabilità nei confronti del Ministero del Soggetto Capofila, in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questo connesse;
 - b) la ripartizione delle attività e delle responsabilità tra il Soggetto Capofila ed il/i membro/i del Partenariato relativamente alla realizzazione del progetto;
 - c) la ripartizione finanziaria, nonché modalità e tempi necessari al trasferimento delle risorse, erogate dal Ministero, dal Soggetto Capofila agli altri Soggetti beneficiari che compongono il Partenariato;
 - d) le responsabilità finanziarie di ciascun membro del Partenariato nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto, in relazione alle quote di attività spettanti.
3. Gli Accordi di cui al precedente comma 1. devono essere firmati dai legali rappresentanti del Soggetto Capofila e del/i membro/i del Partenariato, o da procuratore munito di procura speciale e devono avere una durata temporale pari ad almeno la durata del progetto.

Articolo 10

Erogazione finanziamenti

4. Il contributo concesso sarà erogato secondo le seguenti modalità:



- a) su richiesta dei beneficiari, sarà erogata un'anticipazione fino all'80% del contributo ammesso;
 - b) al termine del progetto, previa verifica del corretto svolgimento del progetto e delle rendicontazioni presentate, si potrà erogare la parte rimanente del contributo spettante.
5. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta, ovvero l'erogazione delle anticipazioni, deve essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a copertura dell'intero importo dell'anticipazione richiesta, rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.
6. Nel caso in cui le attività rendicontate a conclusione del progetto non coprano l'importo erogato con le anticipazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), o nel caso in cui ne ravvisi la necessità, il MUR potrà procedere al recupero delle somme erogate attraverso:
- a) il fermo amministrativo ex Articolo 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione;
 - b) la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'Articolo 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.
7. Per tutti i soggetti che non richiedono l'erogazione dell'anticipazione, il contributo sarà erogato a seguito di positiva verifica degli stati di avanzamento del progetto e delle rendicontazioni.
8. Ciascuna erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui relativi fondi.

Articolo 11

Varianti

1. Sono ammesse variazioni soggettive e oggettive dei progetti, con le seguenti limitazioni:
- a) nella fase internazionale del bando, ovvero prima della scadenza della seconda fase, il 24 aprile 2025 alle ore 13:00 CEST, possono essere apportate modifiche alle proposte presentate in ossequio ai criteri riportati nel bando internazionale, così come previsto dall'Articolo 13, del D.M. 1573/2024.
 - b) nella fase nazionale del bando, ovvero dopo l'approvazione della graduatoria e dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento da parte degli organi competenti della Driving Urban Transitions Partnership, dovranno essere rispettate le condizioni fissate dall'Articolo 13, del D.M. 1573/2024.

Articolo 12

Responsabile del procedimento istruttorio

1. Il Responsabile unico del Procedimento istruttorio è il Funzionario Irene Guglielmo, e-mail: irene.guglielmo@mur.gov.it.
2. Per i soli aspetti di natura internazionale, si possono richiedere informazioni alla Dott.ssa Maria Rachele Nocera, e-mail: mariarachele.nocera@mur.gov.it.
3. Il presente avviso, unitamente alla documentazione richiamata, è pubblicato sul sito del MUR <http://www.ricercainternazionale.mur.gov.it/>.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluigi Consoli

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse



ALLEGATO I

Informativa sul trattamento dei dati personali (Articolo 13 del Regolamento UE 679/2016)

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'università e della ricerca, con sede in Largo Antonio Ruberti 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, email dgintco.segreteria@mur.gov.it

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021 nella Dott.ssa Silvia Nardelli. Email: silvia.nardelli@mur.gov.it oppure rpd@mur.gov.it.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione dei dati necessari per la partecipazione alla selezione delle domande presentate ai sensi del D.M. 1314 del 14 dicembre 2021, all'avanzamento fisico e procedurale dei progetti e per tutta la durata degli stessi e per adempimenti legati a connessi obblighi di legge, in coerenza con le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016, ossia proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla libera circolazione degli stessi nell'Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 6.1 del citato regolamento, e in particolare per:

- l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. ^{[1][1]}_{[SEP][SEP]}

I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o del CINECA, Responsabile del Trattamento dei dati in quanto affidatario dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale del sistema informativo del Ministero.

I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.

Obbligo di conferimento dei dati

Il trattamento dei dati è obbligatorio qualora l'origine del trattamento dei dati risieda in una norma di legge, nell'adempimento di un contratto, ovvero nella soddisfazione di una richiesta dell'interessato.

Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il mancato conferimento dei dati da parte dell'interessato potrebbe dare luogo all'impossibilità di effettuare l'erogazione richiesta.

Destinatari del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Ministero e da altro personale all'uopo autorizzato, ossia il CINECA, per il supporto informatico in relazione alla fase gestionale, da esperti, iscritti in apposito albo Ministeriale, all'uopo designati per la valutazione dei progetti e personale Invitalia per l'istruttoria amministrativo-contabile ed il controllo dei progetti, personale tutto che agisce sulla base di specifiche



istruzioni fornite dal Ministero in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all'interessato:

- se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
- in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali, raccolti e trattati secondo la presente Informativa, verranno conservati dal Titolare della prestazione richiesta, per il tempo necessario all'attività, ed in ogni caso per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell'interessato.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'Articolo 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'Articolo 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'Articolo 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di reclamo

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'Articolo 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'Articolo 79 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

In presenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'Articolo 22 del Regolamento UE 679/2016.



Informativa sul trattamento dei dati personali (Articolo 14 del Regolamento UE 679/2016)

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con sede in Largo Antonio Ruberti 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, email: dgintco.segreteria@mur.gov.it.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021 nella Dott.ssa Silvia Nardelli. Email: silvia.nardelli@mur.gov.it oppure rpd@mur.gov.it.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione dei dati necessari per la partecipazione alla selezione delle domande presentate ai sensi del D.M. 1314 del 14 dicembre 2021, all'avanzamento fisico e procedurale dei progetti e per tutta la durata degli stessi e per adempimenti legati a connessi obblighi di legge, in coerenza con le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016, ossia proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla libera circolazione degli stessi nell'Unione Europea e per gli adempimenti legati ad obblighi di legge.

I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o del CINECA, Responsabile del Trattamento dei dati in quanto affidatario dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale del sistema informativo del Ministero.

I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.

Categorie di dati trattati

Il trattamento dei dati personali sarà svolto con le modalità prevalentemente informatiche e telematiche.

Destinatari del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Ministero e da altro personale all'uopo autorizzato, ossia il CINECA, per il supporto informatico in relazione alla fase gestionale, da esperti, iscritti in apposito albo Ministeriale, all'uopo designati per la valutazione dei progetti e personale Invitalia per l'istruttoria amministrativo-contabile ed il controllo dei progetti, personale tutto che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Ministero in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all'interessato:

- se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
- in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere una copia



di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti e trattati secondo la presente Informativa verranno conservati dal Titolare per il periodo necessario per l'erogazione del servizio, e, in ogni caso, per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'Articolo 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'Articolo 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'Articolo 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'Articolo 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'Articolo 79 del Regolamento UE 679/2016.

Fonte da cui hanno origine i dati personali e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati

Le Fonti da cui hanno origine i dati personali sono banche dati internazionale e nazionali, da cui il Ministero acquisisce informazione per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

- Le modalità del trattamento cui sono destinati i dati sono conformi alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

In presenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'Articolo 22 del Regolamento UE 679/2016.



ALLEGATO II

**TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI (TSCU) PER LA RENDICONTAZIONE DELLE
SPESE DEL PERSONALE NEI PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE – D.I. N.
116 DEL 24/01/2018: NOTA METODOLOGICA DI AGGIORNAMENTO
(approvata con Decreto interministeriale MIMIT-MUR n. 51 del 4 gennaio 2024)
(estratto)**

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR
ALTO	€ 83,00	€ 81,00	€ 61,00
MEDIO	€ 47,00	€ 53,00	€ 36,00
BASSO	€ 30,00	€ 34,00	€ 32,00

Tabella 7 – TSCU aggiornate adeguate con LCI 2016 - 2022 (+ 10,4%).

A partire dall'annualità 2026, i costi unitari, di cui alla tabella 7, potranno essere aggiornati in funzione dell'Indice LCI, calcolato su base annua, qualora si registri una variazione pari o superiore al 5% rispetto al valore dell'annualità 2022, ovvero dell'annualità presa a riferimento per l'ultimo aggiornamento effettuato.